

Circolare mensile per l'impresa - Dicembre 2018

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di dicembre	pag.	2
Versamento dell'acconto Iva per l'anno 2018	pag.	4
Stampa dei registri contabili	pag.	7
La disciplina degli omaggi	pag.	9
Ritenuta Irpef ridotta sulle provvigioni: ancora valide le "vecchie" indicazioni	pag.	12
Pagamento compensi amministratori	pag.	15
Adempimenti per l'auto in uso promiscuo al dipendente	pag.	19
La nuova comunicazione Enea per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di elettrodomestici conclusi nel 2018	pag.	22
Chiarimenti in tema di <i>voucher</i> digitalizzazione	pag.	25
Regime forfettario: quando conviene?	pag.	27

I formulari operativi

<i>Fac simile</i> delibera per riconoscimento dei compensi agli amministratori	pag.	18
--	------	----

Le procedure amministrative e contabili in azienda

I contribuenti semplificati: riflessioni in vista del 2019	pag.	30
--	------	----

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 dicembre al 15 gennaio 2019	pag.	33
--	------	----

Informative e news per la clientela di studio

ACCORDO PER IL CREDITO 2019

Operative dal 1° gennaio 2019 le nuove misure per le imprese

È stato stipulato l'Accordo per il Credito 2019 – Iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0" che ha per oggetto la sospensione del rimborso della quota capitale dei finanziamenti e dei leasing e l'allungamento della durata dei finanziamenti. Il nuovo accordo sarà applicabile ai contratti stipulati in data antecedente al 16 novembre 2018. Contestualmente, è prorogata dal 31 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 la validità dell'Accordo per il Credito 2015, applicabile ai contratti stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015. Le banche che hanno già aderito all'iniziativa Imprese in Ripresa, prevista nell'Accordo per il Credito 2015, sono automaticamente considerate aderenti alla nuova misura, a partire dal 1° gennaio 2019. Le banche che non hanno aderito all'iniziativa prevista nell'Accordo per il Credito 2015 possono aderire alla nuova misura trasmettendo all'ABI l'apposito modulo e impegnandosi a renderla operativa entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione.

(Abi-Associazioni delle imprese, comunicato stampa, 15/11/2018)

TASSONOMIA XBRL

Pubblicata la nuova tassonomia PCI_2018-11-04 che si applicherà ai bilanci dell'esercizio 2018

E' stata pubblicata la nuova tassonomia dedicata alla codifica dei bilanci d'esercizio e consolidati. Le novità introdotte dalla PCI_2018-11-04 riguardano il tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata e la sezione "Bilancio micro, altre informazioni" della forma prevista dall'art. 2435-ter del Codice civile. Il nuovo tracciato non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali. La tassonomia, ricevuto il parere favorevole da parte di OIC, dovrà essere pubblicata sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale e la notizia sarà successivamente comunicata dal Ministero dello sviluppo economico con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Sostituirà la tassonomia PCI_2017-07-06 attualmente in vigore.

(Associazione XBRL Italia, Tassonomia PCI_2018-11-04, 04/11/2018)

CREDITO DI IMPOSTA SPESE DI PUBBLICITÀ

Pubblicazione dei beneficiari per le spese incrementalmente sostenute nel 2017 solo dopo il 31 gennaio 2019

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha chiarito che i soggetti beneficiari del credito di imposta per le spese di pubblicità incrementalmente sostenute nel 2017 saranno pubblicati dopo il 31 gennaio 2019, in concomitanza con la pubblicazione dei dati relativi al credito di imposta per le spese di pubblicità incrementalmente sostenute nel 2018. Si ricorda che per queste ultime spese, già oggetto di prenotazione, è stato pubblicato l'elenco dei soggetti richiedenti, disponibile al link <http://informazioneeditoria.gov.it/media/2769/soggetti-richiedenti-2018-bonus-pubblicita.pdf> che dovranno confermare gli importi prenotati entro il 31 gennaio 2019. L'ammontare del credito di imposta effettivamente fruibile sarà disposto con provvedimento nel mese di febbraio 2019 e solo dopo quella data sarà spendibile in compensazione nel modello F24.

(Dipartimento per l'informazione e l'editoria, news, 26/11/2018)

CONTROLLI INCROCIATI

Mancata presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

Sono in corso di spedizione ai contribuenti titolari di partita Iva comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate relative al confronto tra i dati comunicati all'Agenzia delle entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva e quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. La comunicazione, spedita via pec, è relativa ai trimestri dal 1° gennaio 2017 in poi per i quali risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. I contribuenti, in risposta alla pec ricevuta, possono segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia delle entrate ovvero regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 314644, 23/11/2018)

SPLIT PAYMENT

Pubblicati gli elenchi validi per il 2019 dei soggetti tenuti all'applicazione dell'art.17-ter

Sono stati pubblicati gli elenchi validi per il 2019 delle società controllate e quotate soggette alla disciplina dello *split payment*. Il dipartimento ricorda che negli elenchi non sono incluse le pubbliche amministrazioni tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it). Il ministero segnala che, con l'eccezione delle società quotate sul Ftse Mib della Borsa italiana, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni utilizzando il modulo di richiesta pubblicato sul portale e allegando la visura camerale e tutta la necessaria documentazione.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, 08/11/2018)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Cessione del credito (detrazione 50%/65%) consentita nei confronti della società che somministra lavoro

Il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires spettante per le spese sostenute in relazione a interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto dal soggetto beneficiario alla società che fornisce il personale somministrato alle imprese appaltatrici di lavori, anche qualora l'appalto per l'esecuzione delle opere agevolabili venga stipulato con una associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e servizi, delle quali fa parte la società fornitrice del personale somministrato.

Si ricorda che ad oggi l'Agenzia delle entrate ha disciplinato esclusivamente le ipotesi di cessione del credito per interventi condominiali. A breve, essendo la norma che consente la facoltà di cedere il credito anche per gli interventi di riqualificazione energetica sostenuti su singole unità immobiliari (per gli interventi condominiali la cessione del credito è consentita già da alcune annualità) in vigore dal 1° gennaio 2018, è attesa l'emanazione del provvedimento che definisca le modalità con cui formalizzare tali cessioni. La facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione è alternativa alla fruizione diretta della detrazione da parte del beneficiario.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 61, 05/11/2018)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2018

Entro il prossimo **27 dicembre 2018** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2018. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013	➔	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
6035	➔	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva ➔	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico	Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente: • al mese di dicembre 2017 per i contribuenti mensili; • al saldo dell'anno 2017 per i contribuenti trimestrali; • al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2017), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2017. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2018, rispetto a quella adottata nel 2017, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue: • contribuente mensile nel 2017 che è passato trimestrale nel 2018: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2017, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017; • contribuente trimestrale nel 2017 che è passato mensile nel 2018: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2017; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2018 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale
Metodo	Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione

analitico	straordinaria, effettuata considerando: - le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2018, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; - le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2018. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta
Metodo previsionale	Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto

L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto Iva
- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro; - soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2018; - soggetti cessati prima del 30 novembre 2018 (mensili) o del 30 settembre 2018 (trimestrali); - soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente; - soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2018 risulta un'eccedenza a credito; - soggetti che adottano il regime forfettario dal 1° gennaio 2018; - soggetti che hanno adottato il regime dei "minimi" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011; - soggetti che nel corso del 2018 sono usciti dal regime dei minimi;

- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
- produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2017 è fissato al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al 31 gennaio 2019).

La stampa "cartacea" dei registri contabili

Affinché i registri contabili dell'esercizio 2017 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 gennaio 2019 (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori). Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si rammenta che deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2017, entro il 31 ottobre 2018. Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 01/01/2017 – 31/12/2017
libro giornale	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2017/1, 2017/2, 2017/3 etc.
libro inventari	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2017/1, 2017/2, 2017/3 etc.
registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2017/1, 2017/2, 2017/3 etc.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
libro inventari	sì	16,00 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
registri fiscali	no	non dovuta	

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l'esercizio 2017, entro il 31 gennaio 2019).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
libro inventari	sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
registri fiscali	no	non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:



va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI

Come ogni anno, al termine dell'esercizio e in concomitanza con l'arrivo del natale, le aziende provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.

La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell'Iva, ed è pertanto necessario identificare:

- la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente.

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all'impresa.

Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell'attività di impresa.

Vediamo pertanto quale trattamento risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono incrociando le due variabili sopra evidenziate.

Destinatario dell'omaggio	➔	dipendente
	➔	terzo
Tipologia del bene	➔	Beni prodotti o commercializzati dall'impresa
	➔	Beni acquistati per la donazione

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza.

Valore unitario inferiore a 50 euro	integralmente deducibili
Valore unitario superiore a 50 euro	la spesa rientra tra quelle di rappresentanza

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dal 1° gennaio 2016 il testo dell'articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.

L'inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:

- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:

- il totale delle spese imputate per competenza nell'esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Le nuove soglie contenute nel testo dell'articolo 108, Tuir sono le seguenti:

1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016	
Fino a 10 milioni di euro	1,5%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	0,6%
Oltre 50 milioni di euro	0,4%

In merito all'Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Da cui:

spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	detraibilità del 100%
spese di rappresentanza superiori a 50 euro	indetraibilità del 100%

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

- dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);
- dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "*spese per prestazioni di lavoro dipendente*" e non nelle spese di rappresentanza;

pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i *benefits* (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

Omaggi a clienti/fornitori



Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva

Omaggi a dipendenti



Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "*spese per prestazioni di lavoro dipendente*" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'Iva è indetraibile

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI: ANCORA VALIDE LE "VECCHIE" INDICAZIONI

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al **50%** delle provvigioni corrisposte all'agente (con applicazione di fatto dell'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota marginale attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Si riporta una tabella che evidenzia l'impatto delle due diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l'impatto delle ritenute Enasarco).

	ordinaria	ridotta
provvigioni	1.000,00	1.000,00
base imponibile	50% = 500,00	20% = 200,00
ritenuta d'acconto (23%)	115,00	46,00
netto	885,00	954,00

Procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 aprile 1983 l'agente, per poter godere dell'applicazione della ritenuta ridotta nell'anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla citata normativa) **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente.

Detto termine ordinario viene derogato nel caso di **rapporti continuativi**, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.	→	entro 15 giorni dalla stipula
in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti)	→	entro 15 giorni dall'evento
per le operazioni occasionali	→	entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o "di terzi".

A tal fine, si considerano soggetti "terzi":

- i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. 81/2015, in attuazione della riforma del lavoro definita "*Jobs Act*", ha eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

È opportuno ricordare che in base a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 25-*bis*, D.P.R. 600/1973 non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento a talune tipologie di provvigioni esplicitamente elencate. Vediamo quali sono.

Tipologie di provvigioni escluse dalla riduzione

- provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo
- provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone
- provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche
- provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione
- provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva
- provvigioni percepite dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento
- provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
- provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente
- provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima
- provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame
- provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro

Modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014

Con il D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell'articolo 25-*bis*, D.P.R. 600/1973, ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto attuativo che avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all'adempimento in oggetto.

In particolare tale decreto:

- introduce l'utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata A.R.;
- assegna validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
- introduce specifiche sanzioni (da 250 euro a 2.000 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

Ad oggi, a distanza di quattro anni dall'introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate.

A chiarire come comportarsi nelle more dell'adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E/2014**, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

- è possibile effettuare la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite pec, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all'esecuzione della mediazione);
- la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l'anno cui si riferisce;
- permane l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
- la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d'irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dall'Agenzia, restano *"salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione"* che tuttavia a oggi non risulta ancora emanato.

Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

- coloro che hanno già inviato la comunicazione, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2019, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
- coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2019, procedere all'invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2018 secondo le modalità sopra descritte.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Si ricorda alla gentile Clientela di studio che l'erogazione di compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti:

1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. il coordinamento con l'imputazione a Conto economico.

Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2018 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2018, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2019 (c.d. principio della cassa "allargata")
Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2018, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2018

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta scadenza:

- sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

L'esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo.

È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare; a tal fine si può far riferimento al *fac simile* di delibera allegato alla presente informativa. Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l'anno 2018 e adottare in previsione del prossimo avvio del 2019.

Amministratore senza compenso	È consigliabile che l'assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l'opera svolta
Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell'anno	L'assemblea che assegna il compenso deve precedere alla materiale erogazione del compenso all'amministratore. Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l'anno 2019 - un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale: • mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all'amministratore per l'intero anno 2019; • mese di gennaio (dopo l'assemblea): erogazione della prima <i>tranche</i> mensile; • mese di febbraio: erogazione seconda <i>tranche</i> mensile; etc. Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell'organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2018, nell'aprile 2019, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2018); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, resta preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso
Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria	Nulla vieta che l'assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all'amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato. Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2019), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l'unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso
Amministratore con compenso annuo erogato in unica soluzione	L'assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d'anno e che si decida di remunerare il lavoro dell'amministratore per l'intero periodo. Ad esempio: • mese di ottobre 2019: l'assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l'intero anno 2019; • mese di ottobre 2019 (dopo l'assemblea): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre 2019)
Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro	Per evitare l'incombenza della ripetizione dell'assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità. Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell'anno 2016, abbia assunto la seguente delibera: <i>"... all'amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l'anno 2016 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare"</i>. In tal caso, l'erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità. Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola: <i>"... in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione"</i>. Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso

	"giuridico", vale a dire la finzione per la quale l'Amministrazione finanziaria possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società
--	---

Il compenso deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell'amministratore all'incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l'Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.

Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione del compenso stesso.

È allora preferibile che l'assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

I formulari operativi

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Fac simile delibera per riconoscimento dei compensi agli amministratori

_____ Srl
Sede in _____ - Via _____, n. ____
Capitale sociale versato _____,00 euro
Codice fiscale, Partita Iva e n. iscrizione Registro Imprese: _____

Verbale assemblea ordinaria del 15 gennaio 2019

Il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno 2019 alle ore 20:00, presso la sede in _____, Via _____ n. ___, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società _____ Srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- definizione del compenso spettante agli amministratori;
- varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a norma di statuto _____ il quale, constatata la presenza in proprio dei soci portatori dell'intero capitale sociale dichiara l'assemblea regolarmente costituita e chiama a fungere da segretario _____, che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il presidente propone che, in ragione delle mansioni amministrative assegnate, venga corrisposto a decorrere dall'esercizio 2019 un compenso pari a _____ euro (_____/00) a favore dell'amministratore _____. Tale importo si riferisce al compenso lordo spettante all'amministratore, a cui aggiungere gli oneri previdenziali di legge.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare i compensi ordinari degli amministratori come sopra descritti, stabilendo espressamente che tali compensi avranno efficacia a partire dall'esercizio 2019, per tale annualità e per le successive, sino a futura eventuale modifica.

Alle ore 21:00, null'altro essendovi a deliberare, e posto che nessun altro chiede la parola, previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale la seduta è tolta.

Il segretario

Il Presidente

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

Tra le forme di assegnazione dell'autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell'autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare la forma più frequentemente fruita è quella dell'utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei *weekend*, andare in vacanza, etc.).

Il trattamento fiscale è così riassumibile:

Benefit di modesto
ammontare
addebitato nella
busta paga del
dipendente



Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un **compenso in natura tassabile**, determinato computando il **30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km** prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'Aci al seguente [link: http://www.aci.it/index.php?id=93](http://www.aci.it/index.php?id=93). Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell'Aci le tariffe valide per il periodo d'imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2019. L'addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell'effettivo utilizzo nell'ambito della sfera personale/familiare. Tale *fringe benefit* viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all'anno

Deducibilità dei costi
per l'impresa nel
limite del 70%



La **deduzione al 70%** riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di *leasing* o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari a 18.076 euro): la quota fiscale di ammortamento viene quindi calcolata sul costo complessivo della vettura

I riaddebiti

In molti casi per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno a indennizzare il datore di lavoro per l'utilizzo personale del dipendente stesso) che vengono addebitate con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l'utilizzo personale, il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al *fringe benefit* convenzionale: una volta **fatturato** (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (ossia il 70% in luogo del 20% di un'autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza, nonché la **piena detrazione dell'Iva**.

Esempio

La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 tdi 150 CV, affinché questo la utilizzi sia per l'attività d'impresa che per l'uso privato, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Si ipotizzi il seguente *fringe benefit* 2018 verificato sul sito Aci:

GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI	150CV	0,5346	2.405,59 euro
------------------------	-------	--------	---------------

Se l'impresa emette al dipendente una fattura dell'importo di 1.971,80 euro + Iva 22% (il cui totale dà un importo complessivo della fattura di 2.405,59 euro, corrispondente al *fringe benefit* di utilizzo della vettura):

- non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l'importo del *fringe benefit* da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura);
- la deduzione di tutti i costi (acquisizione/*leasing*/noleggio e spese di gestione) è pari al 70% degli stessi;
- l'Iva assolta sulle fatture di acquisto risulterà interamente detraibile.

In tale procedura sono 3 gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

In caso di riaddebito con fattura



sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 326/E/1997 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d'imposta

Esistenza di idonea prova documentale



nella circolare n. 48/E/1998 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l'utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio, inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro)

Autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori

➡ Imposta sul valore aggiunto

La DRE Lombardia (interpello n. 904-472/2014) ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di 2 tipologie di rapporti di lavoro (l'ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell'Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell'auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell'amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%.

➡ Imposte dirette

Il trattamento del *benefit* in capo all'utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all'azienda: integrale deduzione nel limite del *benefit* imputato in capo all'amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente.

Si invita, pertanto, la gentile clientela dello studio che abbia assegnato una autovettura in uso promiscuo a un proprio dipendente o amministratore a gestire il *benefit* entro la fine del periodo d'imposta. In particolare, nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo per l'utilizzo privato tramite fattura, tale fattura va emessa e pagata entro la fine dell'anno.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

LA NUOVA COMUNICAZIONE ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI CONCLUSI NEL 2018

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha attivato di recente l'atteso portale utile per l'invio della comunicazione telematica introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018:

Importante novità
Anche per fruire della detrazione Irpef del 50% vanno comunicati all'Enea: 1. taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio tassativamente individuati 2. gli acquisti di elettrodomestici di classe A / A+ che danno diritto al " <i>Bonus mobili</i> " conclusi in data successiva al 1° gennaio 2018

L'obiettivo della comunicazione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018, e solo ora resa operativa, è quello di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione di detti interventi agevolabili.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio oggetto di comunicazione

È importante osservare che la nuova comunicazione all'Enea non riguarda tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione nella misura del 50% ma è obbligatoria solo per gli interventi di seguito descritti in dettaglio e ricavati dalla guida rapida per la trasmissione dei dati presente sul sito dell'Enea:

- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;

- micro-cogeneratori ($P_e < 50 \text{ kW}_e$);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e *building automation*;
- installazione di impianti fotovoltaici.

N.B.

Si segnala alla clientela di studio che l'obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all'Enea spetta soltanto per gli interventi che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia sopra evidenziati. Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50% non è previsto alcun obbligo comunicativo all'Enea.

Gli acquisti che danno diritto al "*bonus mobili*" oggetto di comunicazione

La nuova comunicazione all'Enea è, altresì, obbligatoria per i seguenti acquisti di elettrodomestici di classe energetica minima prevista A+, a eccezione dei forni la cui classe minima è la A, che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% (c.d. "*Bonus mobili*") se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dopo il 1° gennaio 2017, effettuato sullo stesso fabbricato oggetto del successivo acquisto dell'elettrodomestico agevolato:

- forni;
- frigoriferi;
- lavastoviglie;
- piani cottura elettrici;
- lavasciuga;
- lavatrici.

I termini di presentazione della nuova comunicazione telematica all'Enea

L'Enea ha attivato il portale <http://ristrutturazioni2018.enea.it> in data 21 novembre 2018 e ha pubblicato sul proprio sito web una guida rapida disponibile al link <http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf>.

La registrazione al portale, utile per l'invio telematico dei dati, può essere effettuata alternativamente:

- sia dal tecnico che ha effettuato l'intervento
- sia dal contribuente stesso (che dovrà essere in possesso dei dati tecnici inerenti l'intervento effettuato).

La trasmissione dei dati all'Enea va effettuata entro 90 giorni dalla "**data di ultimazione dei lavori**" intendendo per essa la data del collaudo, ovvero, laddove non è richiesto il collaudo, il certificato di fine lavori rilasciato dall'impresa esecutrice ovvero la dichiarazione di conformità, tenendo presente la differenziazione evidenziata nella tabella che segue.

Interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018	Il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 per gli interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 fino alla data di pubblicazione del portale dell'Enea. La comunicazione, in questi casi, andrà effettuata entro il 19 febbraio 2019
Interventi conclusi dal 22 novembre 2018 in poi	Il termine dei 90 giorni decorre dalla data di fine lavori

Si ritiene che, così come previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il mancato invio della nuova comunicazione a consuntivo entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori faccia perdere il diritto alla detrazione, fatta salva la possibilità di avvalersi dell'istituto della cosiddetta "remissione *in bonis*" di cui all'articolo 2, D.L. 16/2012 che prevede la possibilità di regolarizzare il mancato invio con il pagamento di una sanzione ridotta entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Sulle conseguenze della mancata effettuazione dell'invio telematico all'Enea è, però, atteso un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CHIARIMENTI IN TEMA DI VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Al fine di agevolare l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico il Legislatore ha previsto la concessione di un *voucher*, ovvero di un contributo a fondo perduto, per le micro, piccole e medie imprese, di importo non superiore a 10.000 euro e comunque al massimo pari al 50%, del totale delle spese sostenute per l'acquisto di *software*, *hardware* e/o servizi specialistici atti a:

- migliorare l'efficienza aziendale;
- modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- sviluppare soluzioni di *e-commerce*;
- fruire della connettività a banda larga e ultra larga o del collegamento alla rete *internet* mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Nel novero dei soggetti beneficiari restano escluse le imprese che operano nei seguenti settori:

- pesca;
- acquacoltura;
- produzione primaria di prodotti agricoli.

Lo scorso 12 novembre 2018 il Mise è nuovamente intervenuto chiarendo alcuni aspetti legati alla agevolazione. In particolare il Ministero ha chiarito che:

dizione " <i>Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014</i> " prevista nella lettera a) del comma 2, articolo 6, D.Lgs. 145/2013	nel caso in cui l'impresa non abbia indicato in fattura la dizione " <i>Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014</i> " prevista nella lettera a) del comma 2 del citato articolo 6, ma essa sia presente nel relativo bonifico, la stessa potrà comunque beneficiare dell'agevolazione.
mancata certificazione della spesa sull'estratto conto bancario	se la spesa sostenuta dalla azienda per la digitalizzazione non risultasse dall'estratto conto bancario, ai fini della prova del sostenimento del costo potrà prodursi altra documentazione - esclusivamente rilasciata dalla banca - attestante l'avvenuta esecuzione delle operazioni. Si tratta della: - attestazione di avvenuto pagamento; - lista dei movimenti timbrata e firmata dalla banca; - ordine di bonifico accompagnato dalle distinte bancarie di pagamento. Quello che emerge dalle parole del Mise è che per poter agevolare la spesa è necessario sostenerla attraverso mezzi tracciabili che garantiscano la correlazione tra la spesa stessa ed il relativo costo.

accezione di “ <i>variazione significativa</i> ” dell’investimento originariamente comunicato	il Mise chiarisce che in relazione all’accezione di “ <i>variazione significativa</i> ” dell’investimento originariamente comunicato, tale indicazione deve intendersi come consistente riduzione della spesa complessivamente prevista nell’istanza di agevolazione o dalla realizzazione di progetti a fronte dei quali si registra la mancata realizzazione di uno o più ambiti di intervento indicati dall’impresa beneficiaria nel modulo di domanda stesso.
---	---

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
 Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

REGIME FORFETTARIO: QUANDO CONVIENE?

Tra le ipotesi di modifica contenute nel prossimo Disegno di legge di Bilancio per il 2019 vi è un ampliamento dell'ambito di applicazione del regime forfettario.

Molti contribuenti stanno già ipotizzando di passare a tale regime, allettati da una tassazione fissa al 15%, ma soprattutto alla luce del fatto che aderendo a tale regime potrebbero evitare l'emissione della fattura elettronica, a favore della tradizionale modalità analogica.

Va però osservato come tale regime in molte situazioni possa risultare svantaggioso: di seguito, per iniziare a pianificare la gestione 2019, anticipiamo le regole che dovrebbero trovare applicazione dal prossimo anno, focalizzando l'attenzione sulle considerazioni di convenienza che potrebbero consigliare o meno l'utilizzo del nuovo regime.

Le nuove regole del regime forfettario

Il Disegno di Legge di Bilancio 2019, nell'attuale formulazione, allarga il limite di ricavi o compensi entro il quale il contribuente deve rimanere per poter applicare il regime forfettario: mentre sino ad oggi tale limite risultava differenziato in ragione dell'attività esercitata, dal 2019 tale limite sarà fisso a **65.000 euro per tutti i contribuenti** (importo da verificare con riferimento al periodo d'imposta precedente).

Sotto il profilo della determinazione del reddito, al contrario, nulla cambia: occorrerà applicare ai ricavi o compensi incassati nel periodo d'imposta una misura di forfettizzazione che varia a seconda dell'attività esercitata dai soggetti (quindi sulla base del rispettivo codice di attività).

Gruppo	Codice attività ATECO 2007	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	(47.81)	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	(47.82 - 47.8)	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	(46.1)	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
Altre attività economiche	(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%

Ad esempio, un professionista che incassa 10.000 euro di compensi, deve dichiarare un reddito di 7.800 euro, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti.

Requisiti di accesso e cause di esclusione

Dal 2019 sono stati semplificati i requisiti di accesso; vengono in particolar modo eliminati il vincolo di sostenimento di costi per personale dipendente e assimilato nel limite di 5.000 euro annui e l'impiego al termine del periodo d'imposta di un ammontare di beni strumentali non superiore a 20.000 euro.

L'unico requisito rimane quindi il tetto di fatturato.

Vengono modificate anche le cause di esclusione. In particolare, sarà confermata l'impossibilità di applicare il regime forfetario per:

- a) chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Relativamente a questi 3 requisiti non vi sono evoluzioni.

La preclusione riguardante coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro dovrebbe essere sostituita dall'impossibilità di accedere al forfetario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l'attività d'impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.

L'intervento più delicato è quello legato alle **partecipazioni societarie**: mentre sino al 2018 tale causa di esclusione si limita a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la nuova versione che dovrebbe entrare in vigore nel 2019, con riferimento alle società a responsabilità limitata, non prevede più specificazioni, con la conseguenza che anche la partecipazione in Srl non trasparente comporterà la fuoriuscita dal regime.

Considerazioni di convenienza

In vista del nuovo anno, sulla base delle modifiche normative ad oggi note, è possibile fare qualche considerazione circa la convenienza o meno ad accedere al regime forfetario, ricordando che sono molte le variabili in gioco che richiedono una valutazione specifica caso per caso.

Di seguito si segnalano i principali elementi da considerare.

	Pro	Contro
Calcolo dell'imposta	L'aliquota fissa al 15% è certamente interessante, soprattutto per chi dichiara redditi non bassissimi; inoltre, per chi apre una nuova attività, l'aliquota del 5% risulta molto vantaggiosa. Oltretutto, poter applicare un'aliquota fissa consente anche di pianificare più agevolmente gli esborsi in termini di	Il fatto di applicare una tassazione sostitutiva sacrifica oneri detraibili e deducibili del contribuente (a parte i contributi previdenziali): il regime forfetario rischia di diventare poco conveniente per coloro che hanno effettuato interventi sulle abitazioni, pagano interessi passivi sul mutuo, sostengono significativi costi per spese

	imposta dovuta. L'applicazione del regime forfettario comporta l'esonero per i committenti dall'applicazione di ritenute sui ricavi e compensi erogati a tali soggetti, conferendo un vantaggio in termini finanziari a professionisti e intermediari del commercio	sanitarie, effettuano versamenti alla previdenza complementare, etc. Allo stesso modo vengono perse le detrazioni per carichi di famiglia. Queste considerazioni valgono ovviamente se il contribuente non possiede altri redditi in grado di assorbire il vantaggio fiscale proveniente da tali oneri
Determinazione del reddito	Nel regime forfettario il reddito è determinato, appunto, forfettariamente. Avranno convenienza soprattutto i soggetti che nell'ambito della propria attività sostengono pochi costi, che quindi nel regime forfettario si vedranno riconosciuti "gratuitamente" una quota di costi	Chi sostiene importi significativi di costi ha interesse a rimanere in regimi ordinari di determinazione del reddito. Le percentuali di forfettizzazione sono infatti normalmente poco generose (si pensi, ad esempio, alle attività nel campo dell'edilizia, dove il reddito è pari all'86% dei ricavi incassati nel periodo d'imposta). Opera negativamente sulla convenienza l'impiego di beni strumentali, in quanto si tratta di costi non deducibili nel regime forfettario.
Iva	Il regime forfettario prevede operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva, con la conseguenza che le cessioni/prestazioni verso privati consumatori permettono al contribuente forfettario di "incamerare" la teorica Iva che sarebbe gravata sull'operazione.	Non esercitare la rivalsa Iva non offre alcun vantaggio per le cessioni/prestazioni indirizzate a soggetti titolari di partita Iva. Di contro, il forfettario non ha diritto a detrarre l'imposta assolta sugli acquisti, che quindi per tali soggetti si trasforma in un costo secco. Inoltre, chi entra nel regime forfettario è soggetto alla rettifica della detrazione, con obbligo di restituire una quota di Iva detratta nei precedenti periodi d'imposta sui beni in giacenza e sui beni strumentali

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

I CONTRIBUENTI SEMPLIFICATI: RIFLESSIONI IN VISTA DEL 2019

I contribuenti in regime semplificato debbono svolgere alcune riflessioni in vista della chiusura del periodo 2018.

Infatti, gli aspetti di interesse possono essere:

- la verifica del rispetto delle soglie di ricavi per permanere nel regime;
- la possibilità di approcciare al regime forfetario "ampliato" dalla manovra di Bilancio in corso di discussione in Parlamento;
- la sorte delle perdite fiscali del 2017 che potrebbero rivivere sempre per effetto della manovra di Bilancio.
- la possibilità di mutare la metodologia contabile adottata per l'assolvimento degli obblighi di natura fiscale.

La verifica del rispetto delle soglie

L'approcciarsi della chiusura d'anno suggerisce una attenta verifica dell'ammontare dei ricavi prodotti dai soggetti semplificati, al fine di individuare il regime appropriato per l'anno 2019.

Il limite di ricavi rilevanti è rimasto invariato, per importi pari a:

- prestazioni di servizi: 400.000 euro;
- altre attività 700.000 euro.

Il riferimento va operato sui ricavi rilevati secondo le regole proprie del regime di appartenenza che, come noto, dal 2017 richiede l'applicazione del criterio di cassa (cassa pura, ovvero cassa per presunzione coincidente con la registrazione).

Nel caso in cui il contribuente esercitasse contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, è necessario fare riferimento al limite relativo:

- alle attività diverse dai servizi (700.000 euro) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
- all'attività prevalente, se i ricavi sono distintamente annotati (servizi 400.000 euro; attività diversa 700.000 euro).

Il "possibile" passaggio al regime forfetario

La Legge di Bilancio per il 2019 prevede un ampliamento della platea dei contribuenti forfetari, per effetto:

- dell'ampliamento generalizzato della soglia dei ricavi a 65.000;
- dell'eliminazione di alcune situazioni di incompatibilità, quali il valore dei beni ammortizzabili, piuttosto che la presenza di costi per lavoro dipendente.

Vero è che è stata inserita anche una fattispecie di esclusione che – senza grande significato – può determinare una complicazione, vale a dire il possesso di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata.

In ogni caso, molti soggetti che – fino al 2018 – erano in regime semplificato, potranno pensare di valutare l'accesso al regime forfettario.

La scelta, non sempre facile, determina:

- l'abbandono del "mondo Iva", con impossibilità di operare la detrazione dell'imposta gravante sugli acquisti;
- l'obbligo di regolare la rettifica della detrazione Iva (a favore oppure a carico), nell'ultima dichiarazione annuale che verrà presentata per il periodo 2018;
- la possibilità di "sfuggire" al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, al decollo dal prossimo mese di gennaio, unitamente all'obbligo di conservazione elettronica delle fatture elettroniche ricevute;
- la determinazione del reddito con l'esclusivo utilizzo della percentuale forfettaria dei costi (così come indicata nella rinnovata tabella allegata al D.D.L. Bilancio 2019);
- l'impossibilità di beneficiare delle deduzioni per oneri e detrazioni per spese, attualmente concesse dal sistema tributario.

Insomma, va rammentato che l'opportunità è presente, ma prima di effettuare la scelta definitiva andranno soppesati con attenzione gli aspetti che sopra sono stati elencati.

La riviviscenza delle perdite fiscali del 2017

Ai fini di una minima pianificazione fiscale in capo al contribuente semplificato, pare opportuno segnalare che, nel Disegno di Legge della Manovra di Bilancio 2019, è prevista una possibilità di recupero delle perdite fiscali del 2017 non utilizzate.

Si ricorderà, infatti, che nello scorso anno, le rimanenze dell'anno 2016 dovevano essere spese integralmente nel 2017, senza che fosse più la possibilità di rilevare quelle finali del medesimo anno.

Ciò può avere determinato l'emersione di alcune perdite fiscali che, in capo al soggetto semplificato, potevano essere utilizzate solo per abbattere redditi (di qualsiasi altra natura) presenti nello stesso periodo 2017.

Ove tali redditi non vi fossero stati, ovvero ove le perdite fiscali fossero superiori agli stessi, l'eccedenza andava di fatto perduta.

Così, ad esempio, ove vi fosse un'eccedenza di 50.000 euro di perdite fiscali non utilizzate, in capo al contribuente che applica (normalmente) un'aliquota media del 20%, significava soffrire un danno fiscale "secco" di 10.000 euro.

Oggi (qualora l'attuale versione del disegno di legge fosse confermata), in relazione alle perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non già compensata, esse sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- a) nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Di tale circostanza sarà bene tenere conto anche in relazione alla scelta di passare al regime forfettario dal 2019, come in precedenza dettagliato.

La metodologia contabile prescelta

È ormai noto che i contribuenti semplificati possono adempiere agli obblighi contabili in tre differenti modalità, di cui due naturali e una opzionale:

- 1) tenuta dei registri Iva oltre al registro degli incassi e pagamenti, sul quale annotare la data delle operazioni di riscossione dei ricavi e pagamento delle spese. Questo regime è considerato naturale, quindi non richiede alcuna opzione;
- 2) tenuta dei registri Iva integrati con la data delle operazioni di incasso e pagamento, ovvero con la predisposizione, alla fine del periodo, di un prospetto con gli incassi e i pagamenti sospesi (quindi non avvenuti). Questa metodologia è considerata naturale, quindi non richiede alcuna opzione;
- 3) utilizzo dei soli registri Iva con l'adozione della metodologia del registrato = pagato. In tal caso, si presume che l'incasso o il pagamento delle operazioni Iva (con fattura) sia avvenuto nello stesso momento della registrazione sui registri obbligatori. Questa metodologia è ammessa dall'articolo 18, D.P.R. 600/1973, ma solo previa opzione del contribuente, vincolante per almeno un triennio.

Quindi, in relazione agli adempimenti contabili, può accadere quanto segue (i numeri esposti in tabella indicano il metodo applicabile secondo l'elencazione sopra proposta):

	2017	2018	2019
Contribuente A	1)	1)	1)
	1)	1)	2)
	1)	2)	2)
	3)	3)	3)
	1) o 2)	3)	3)
	1) o 2)	1) o 2)	3)
Contribuente B	2)	2)	2)
	2)	2)	1)
	2)	1)	1)
	1) o 2)	3)	3)
	1) o 2)	1) o 2)	3)
Contribuente C	3)	3)	3)

Il punto fondamentale da evidenziare è che, fintanto che il contribuente decide di restare nel regime semplificato, l'opzione per l'applicazione del metodo 3), ovvero del registrato = pagato, lo impegna per almeno un triennio.

Trascorso questo periodo minimo, si potrà utilizzare la metodologia preferita.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Occhio alle scadenze

Ai gentili Clienti

Loro sedi

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE AL 15 GENNAIO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
17 dicembre	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre (codice tributo 6011). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

	Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 novembre. Imu e Tasi Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 2018 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr Scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, maturata nell'anno 2018.
20 dicembre	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Versamento ritenute operate dai condomini Scade oggi il termine di versamento per i condomini delle ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2018 - novembre 2018 per prestazioni relative a contratti

	d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2018.
27 dicembre	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti. Acconto Iva 2018 Scade oggi il termine per il versamento dell'acconto Iva per il 2018 (codice 6013 per i soggetti che liquidano l'imposta con cadenza mensile e 6005 per i trimestrali). Omesso versamento Iva – reato penale Scade oggi il termine per versare l'importo dell'Iva relativa al 2017 al fine di non incorrere nella sanzione penale.
31 dicembre	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 dicembre 2018. Ravvedimento Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 novembre 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). Riduzione ritenute agenti Scade oggi per gli agenti il termine per la presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi dei percipienti stessi nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della loro attività, dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura del 20% dell'ammontare delle provvigioni.
15 gennaio	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore

a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma